

n. 26/2024 r.g.

Il giudice,

letta l'istanza del liquidatore giudiziale in data 20.09.2024,
premesse che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'ammissione al passivo in prededuzione del credito dell'importo di euro 268,75, che si riferisce per euro 200,00 all'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, per euro 8,75 ai diritti per la notifica dell'avviso di liquidazione al debitore e per euro 60,00 alla sanzione per tardivo pagamento della somma richiesta, evidenziato che il liquidatore ha ammesso il solo credito relativo all'imposta, escludendo quello per diritti di notifica e sanzione,
rilevato che l'Agenzia delle Entrate, ricevuta la comunicazione del progetto di stato passivo, ha formulato osservazioni, che il liquidatore ha considerato non superabili, letto l'art. 273, comma 5, CCII,
ritenuto che la decisione del liquidatore meriti conferma,
considerato infatti che il creditore istante ha notificato al sovraindebitato (anziché al liquidatore) l'avviso di liquidazione dell'imposta in data 23 aprile 2024, successiva all'apertura della liquidazione controllata,
ritenuto quindi che non si giustifichi l'irrogazione della sanzione, visto che il Beretta, a seguito dell'apertura del concorso, non avrebbe potuto pagare l'imposta solo perché richiesto dall'Agenzia, pena la violazione della *par condicio* fra i creditori, che quindi nemmeno si giustifichi la richiesta di pagamento dei diritti di notifica dell'avviso di liquidazione, peraltro non documentati,

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di confermare la decisione del liquidatore.

Treviso 6 novembre 2024

Il giudice
Clarice Di Tullio